



COMUNE DI GAGLIANICO

PROVINCIA DI VERCELLI

C. A. P. 13022

REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ASILO NIDO

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' Istituito presso il Comune di Gaglianico il servizio di Asilo Nido a norma della Legge 1044 del 6 dicembre 1971 e successiva Legge Regionale n° 3 del 15 gennaio 1973.

ART. 2

SCOPO DEL SERVIZIO

Gli asili nido, che accolgono i bambini fino a tre anni, costituiscono un servizio sociale di interesse pubblico.

Essi, rispondendo alle esigenze delle famiglie lavoratrici nel quadro di un sistema di sicurezza sociale, svolgono la loro attività dal punto di vista dell'interesse del bambino, garantendo un servizio idoneo al suo sviluppo armonico ed integrale.

Gli Asili Nido offrono il primo intervento educativo da parte della società al di fuori dell'ambito familiare e con esso coordinato ed integrato.

Essi vengono messi a disposizione delle famiglie che lo richiedono, con priorità ai residenti nel Comune ed ai bambini appartenenti a famiglie in cui ambedue i genitori siano impegnati in lavoro extra - domestico.

ART. 3

MODALITA' DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Il Comune per la gestione e il controllo di ogni Asilo Nido si avvale della partecipazione delle famiglie utenti e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nei quartieri dove ha sede l'Asilo interessato, a tal fine presso ciascun Asilo Nido é costituita una Commissione composta da 9 membri.

ART. 4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NOMINA DEI MEMBRI

La commissione di cui al precedente articolo é così composta:

- Sindaco o suo delegato
- N° 2 rappresentanti nominati dal Comune, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, da eleggersi dal Consiglio Comunale;
- N° 3 rappresentanti le famiglie degli utenti da eleggersi dalle famiglie stesse;
- N° 1 rappresentante le formazioni sociali organizzate nel Comune, da nominare dal Consiglio Comunale, scegliendolo fra le

- proposte che verranno segnalate dal Comitato di base della U.L.S. del Comune;
- N° 2 rappresentanti il personale di ruolo addetto in modo abituale all'Asilo Nido, eletti dal personale stesso.

ART. 5

DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La commissione dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Con lo scadere del biennio tutta la commissione decade contemporaneamente.

Il biennio*considerato (* viene) dalla data di insediamento.

La commissione scaduta resta in carica per la ordinaria amministrazione fino all'insediamento della nuova commissione.

ART. 6

CONVOCA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La commissione é convocata dal Presidente, almeno una volta al mese o allorquando ciò venga richiesto da un terzo dei suoi componenti.

La convoca viene fatta, per iscritto con ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

Il presidente, per detti adempimenti, si avvale del responsabile della direzione dell'asilo nido e per la notifica si avvale del Messo Comunale.

La commissione é un organo collegiale; per la validità delle riunioni é richiesta la presenza di cinque membri.

Per la validità delle deliberazioni é necessario il voto favorevole della metà più uno (arrotondata per difetto) dei presenti, salvo per le materie in cui il presente regolamento prevede espressamente una maggioranza diversa.

Ogni membro di Commissione ha diritto di chiedere al Presidente l'iscrizione di particolari argomenti da porre all'ordine del giorno nell'ambito dei compiti della Commissione stessa.

I genitori utenti possono rivolgere quesiti e formulare*alla Commissione (richieste) ed essere sentiti dalla stessa.

art; 7

COMPITI DELLA COMMISSIONE

I compiti della Commissione di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:

- 1°) Predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita, l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'Asilo Nido ed, in via transitoria, fino all'istitu



COMUNE DI GAGLIANICO

PROVINCIA DI VERCELLI

C. A. P. 13062

zione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune.

Detto Regolamento, a norma dell'art. 13 della Legge Regionale n° 3 del 15 gennaio 1973, deve prevedere:

- a) - norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione;
 - b) - l'orario e il calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;
 - c) - vigilanza medica ed interventi psicopedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini;
 - d) - norme relative alle attività ludiche per i diversi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psicomotorio;
 - e) - norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini onde assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
 - f) - norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.
- 2°)- Vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul funzionamento del Nido.
- 3°)- Esaminare le domande di ammissione disponendone la accettazione a norma del presente Regolamento e di quello interno.
- 4°)- Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio e la Giunta Municipale ritengono opportuno affidarle.
- 5°)- Esaminare in caso di assenze prolungate e non giustificate, la possibilità di dimettere il bambino dal Nido con decisione motivata.

ART. 8

ORARIO E CALENDARIO

Eventuali modifiche che la Commissione intende apportare sullo orario in corso devono essere inoltrate al Sindaco come proposta, previa consultazione dei genitori utenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a sentire il parere della Commissione qualora intendesse di dover introdurre variazioni.

ART. 9

DEROGHE

Eventuali deroghe per la prosecuzione della frequenza del bambino oltre il compimento del terzo anno di età, in relazione alla normativa della Legge sulla Scuola Materna, dovranno essere richieste dai genitori al Sindaco con ampie motivazioni.

L'istanza potrà essere accolta qualora esistano serie motivazioni, sentito il parere della Commissione dell'Asilo Nido, e in relazione alla situazione esistente nell'Asilo stesso circa la frequenza dei bambini e le domande inevase.

ART. 10

AVOCAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA IN CASO DI INADEMPIENZA

In caso di inadempienza da parte della Commissione in relazione alle attribuzioni alla stessa demandate, La Giunta Municipale avoca a sé le funzioni delegate previo opportuno richiamo.

ART. 11

MODALITA' PER LE ELEZIONI

a) - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE UTENTI

In prima applicazione e allo scadere del biennio, il Sindaco convoca l'assemblea dei genitori utenti e indice le elezioni.

Durante il biennio la convoca é fatta dal Presidente della Commissione e, in assenza di questi, dal delegato del SINDACO.

Detta convoca deve essere fatta per iscritto almeno dieci giorni prima a tutti gli aventi diritto.

La lista elettorale viene fornita dal Sindaco a tutte le famiglie aventi diritto ed affissa all'interno del nido stesso.

L'elezione avviene a scrutinio segreto con scheda deposita in urna chiusa.

Ogni elettore ha diritto ad esprimere il suo voto per un massimo dei 2/3 dei membri da eleggere.

Sono elettori ambedue i genitori dei bambini utenti del nido ed, in loro assenza, chi ne fa le veci legalmente.

L'elezione avviene presso l'Asilo Nido interessato ed il seggio é aperto per almeno un giorno intero di normale apertura dello Asilo Nido con tutte le garanzie che l'Assemblea riterrà opportuno fissare.

Funge da Segretario il responsabile della direzione dell'Asilo Nido interessato, il quale ne redigerà pure il verbale che dovrà essere immediatamente recapitato al Sindaco.

Risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti; in caso di parità, il più anziano di età.

La Giunta Municipale ne prenderà atto e proclamerà gli eletti.

b) - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE

Sono elettori dei rappresentanti del personale il personale di ruolo addetto in modo abituale all'Asilo Nido stesso.

L'Assemblea é convocata dal Sindaco per iscritto almeno 10

I rappresentanti vengono eletti a scrutinio segreto con voto limitato a uno.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.

Funge da Segretario il responsabile della direzione dell'Asilo Nido il quale redigerà il verbale che sarà trasmesso al Sindaco.

La Giunta Municipale ne prenderà atto e proclamerà gli eletti .

C) - INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

In prima applicazione e allo scadere del biennio la Commissione viene convocata e insediata dal Sindaco entro 30 giorni dalla elezione e dalla nomina dei vari membri che la compongono.

D) - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto nella prima seduta, tra i suoi componenti, con l'intervento di almeno i 2/3 degli stessi ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, la seduta deve essere riconvocata ed è valida con la presenza della metà dei componenti: risulta eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Se durante il biennio viene a mancare il Presidente per decadenza o dimissioni, l'elezione per la sostituzione avviene con le stesse modalità.

La sostituzione deve avvenire entro 30 giorni.

La convoca è fatta dal Sindaco.

ART. 12

DECADENZA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

La decadenza di tutti i membri può avvenire:

- per dimissioni;
- per perdita del titolo con cui sono stati eletti e nominati;
- per assenza non giustificata in almeno tre riunioni consecutive della Commissione;

Nell'ultimo caso deve essere per iscritto inviato preavviso dopo la seconda assenza ingiustificata.

Della decadenza, a cura del Presidente e in assenza di questi dal delegato del Sindaco, deve essere informato il Sindaco per la presa d'atto da parte degli organi di competenza.



ART. 13

SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Entro 30 giorni dalla decadenza si procede alla sostituzione con la stessa modalità della nomina.

ART. 14

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non disciplinato o non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla Legge Regionale del 15/1/1973 n° 3, alla Legge Nazionale n° 1044 del 6/12/1971 ed alle norme vigenti riguardanti la regolamentazione del Consiglio Comunale in quanto applicabili.

DISPOSIZIONI FINALI

La Commissione per la gestione ed il controllo dell'Asilo Nido formata di 9 membri di cui uno rappresentante le formazioni sociali organizzate nel Comune da nominare dal Consiglio Comunale scegliendolo tra le proposte segnalate dal Comitato di Base della U.L.S., in assenza di questo, il rappresentante in questione è nominato dal Consiglio Comunale scegliendolo tra le proprie proposte.

°=°=°=°=°

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 456 DEL 5/12/1979
E C.C. N° 488 DEL 27/2/1979. ÷

°=°=°=°=°